



# Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2015**

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLO Luigi - Sindaco	Sì
2. OCCELLI Giancarlo - Consigliere	Sì
3. BONINO Giovanni - Assessore	Sì
4. MADONNO Giovanni - Consigliere	Sì
5. CONTI Roberto - Vice Sindaco	Sì
6. TERRILE Alessandro - Consigliere	No
7. GROTTOR Ornella - Consigliere	Sì
8. ROVERE Luigi - Consigliere	Sì
9. DELPIANO Riccardo - Consigliere	Sì
10. PAROLIN Angelo - Consigliere	Sì
11. POLLANO Felice - Consigliere	No
12.	
13.	
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Marina PEROTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge di stabilità 2014 (legge 147 del 27.12.2013) che ha istituito la IUC (Imposta Unica sugli Immobili) composta da IMU-TASI e TARI e che questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 in data 12.07.2014 ha provveduto ad approvare il relativo regolamento;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 in data 12.07.2014 con la quale sono state fissate le aliquote e detrazioni per l'anno 2014 relative all'IMU;

Considerato che occorre stabilire le aliquote e le detrazioni per l'anno 2015 dell'IMU e preso atto di quanto segue:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico sono esentate dal pagamento dell'IMU;
- Con l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) è stata eliminata la riserva statale (ad eccezione dei fabbricati del gruppo D) per cui l'IMU spetta interamente al Comune. Per gli immobili di categoria D il Comune può solo determinare una maggiorazione (fino a 0,3 punti percentuali) riservando a sé tale maggiorazione;
- Nel corso del 2014, per effetto delle modifiche intervenute all'art. 4 comma 5 bis del dl. 16/2012, sono stati assoggettati all'IMU anche terreni agricoli che prima non erano oggetto di imposizione e, secondo quanto previsto nella legge di stabilità 2015 (L. 190/2014 art. 1 comma 692) per tali terreni e relativamente al 2014 si applica l'aliquota base a meno che non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote; pertanto appare necessario ed opportuno occorre stabilire un'aliquota specifica per i terreni agricoli per l'anno 2015;
- Con riferimento ai terreni agricoli è prevista una detrazione di euro 200,00 come previsto dall'art. 1 bis del D.L. 4/2015 che testualmente recita:  
*«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.»*

Ritenuto dover stabilire le tariffe dell'IMU per l'anno 2015 prima dell'approvazione del bilancio 2015, con eventuali possibilità di rivedere le decisioni in futuro, anche con riferimento alle disposizioni della legge di stabilità 2013 che, all'art. 1 comma 444 dà la possibilità al Comuni, per ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare le tariffe e le aliquote entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l'analisi degli equilibri di bilancio;

Dato atto che, ai sensi della legge 147/2013 art. 1 comma 640, l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677 della legge di stabilità medesima e che tale disposizione è stata confermata per l'anno 2015 con la legge di stabilità per il 2015;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Dato atto che l'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dispone che gli Enti Locali approvino il Bilancio di Previsione per l'anno successivo entro il termine del 31.12 con la osservanza dei principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità

Visto che il predetto termine del 31.12 , per l'anno 2015, è stato prorogato al 31 marzo o con decreto del Ministro dell'Interno in data 24.12.2014 (pubblicato sulla G.U. 30.12.2014 n. 301) e successivamente al 31 maggio 2015 con decreto del Ministero dell'Interno in data 16.3.2015 (pubblicato sulla G.U. del 21.3.2015 n. 67)

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile, il Segretario Comunale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000);

Con votazione espressa per alzata di mano ed all'unanimità dei voti favorevoli,

## D E L I B E R A

1) Di fissare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come modificati dalla Legge 147/2013 art. 1 comma 707

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,96
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie A1/ A8 / A9 ) .....	0,35
3	Fabbricati produttivi categorie catastali D/A10-C1-C3 (eccetto categoria D/10)	0,81
4	Terreni agricoli soggetti ad imposizione	0,76.

- 2) Di dare atto che le predette aliquote potranno essere variate in corso d'esercizio entro il 30.09.2015 a norma dell'art. all'art. 1 comma 444 dà la possibilità ai Comuni, per ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare le tariffe e le aliquote entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l'analisi degli equilibri di bilancio;
- 3) Di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono stati esentati per legge dal pagamento dell'IMU e che sono altresì esenti, in quanto considerate direttamente adibite ad abitazione principale per disposizione regolamentare, le seguenti tipologie di immobili :
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, comprendente sia la rendita dell'abitazione principale e che le relative pertinenze, non eccedente il valore di euro 500 complessivo.
- 4) Di determinare per l'anno 2015 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00

- 4) di dare atto delle disposizioni legislative attuali relative ai terreni agricoli, ivi comprese le detrazioni citate in premessa, con la precisazione che eventuali modifiche normative in corso d'anno opereranno automaticamente
- 5) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL SINDACO

F.to: GALLO Luigi \_\_\_\_\_

Il Membro Anziano  
F.to : OCCELLI Giancarlo - Consigliere

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott.ssa Marina PEROTTI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N \_\_\_\_\_  
*del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Clavesana, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Marina PEROTTI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marina PEROTTI

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Clavesana, li 23-apr-2015

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marina PEROTTI